

Regolamento fondo per la formazione professionale ASIPG

del 7 dicembre 2005

Capitolo 1: Nome e Scopo

Art. 1 Nome

Con il nome “Fondo per la formazione professionale ASIPG” (Fondo) è stato costituito ai sensi dell'art. 60 della Legge federale sulla formazione professionale del 13 dicembre 2002¹ un fondo per la formazione professionale dell'Associazione Svizzera Imprenditori Pittori e Gessatori (ASIPG).

Art. 2 Scopo

¹ Il fondo deve promuovere la formazione professionale di base e superiore delle imprese artigianali di pittori e gessatori.

² Le aziende assoggettate al fondo versano i relativi contributi per il raggiungimento dello scopo del fondo.

Capitolo 2: Campo di applicazione

Art. 3 Campo di applicazione geografico

Il presente regolamento si applica alle imprese artigianali svizzere di pittori e gessatori, esclusi i Cantoni Friburgo, Ginevra, Neuchâtel, Vallese e Vaud.

Art. 4 Campo di applicazione aziendale e personale

Il presente regolamento vale per tutte le aziende, indipendentemente dalla loro forma giuridica, che intrattengono rapporti di lavoro specifici del ramo con persone esercitanti professioni curate dalla ASIPG. Sono soprattutto:

- a. pittore, pittore per clientela privata, pittore decoratore, tappeziere (decorazioni escluse);
- b. gessatore, intonacatore, stuccatore, ammanitore, gessatore addetto alla costruzione con elementi a secco (sistemi di costruzione leggera);
- c. persona con un esame professionale o specialistico superiore basato su una formazione professionale di base secondo i punti a) e b) nonché
- d. membro ASIPG o azienda assoggettata al fondo tramite la dichiarazione di obbligatorietà generale.

¹ Legge sulla formazione professionale, LFPr; RS 412.10.

Art. 5 Validità per la singola azienda o parte di azienda

Il fondo è valido per le aziende o parti di aziende che rientrano nel campo d'applicazione sia territoriale, sia aziendale e sia personale del fondo.

Capitolo 3: Prestazioni

Art. 6

¹ Il fondo finanzia le seguenti prestazioni nell'ambito della formazione professionale di base e superiore:

- a. sviluppo e mantenimento di un sistema complessivo per la formazione professionale di base e superiore; ciò comprende in particolar modo l'analisi, lo sviluppo, i progetti pilota, i provvedimenti per l'attivazione e la realizzazione, l'informazione e il controlling;
- b. lo sviluppo, il mantenimento e l'aggiornamento di prescrizioni sulla formazione professionale di base e di regolamenti per le offerte relative alla formazione professionale superiore;
- c. lo sviluppo, il mantenimento e l'aggiornamento di documenti e materiale didattico a supporto della formazione professionale di base e della formazione professionale superiore;
- d. lo sviluppo e l'aggiornamento di procedure di valutazione e qualificazione nelle offerte di formazione curate dalla ASIPG, il coordinamento delle procedure e la vigilanza sulle procedure compresa l'assicurazione della qualità;
- e. il reclutamento e l'incentivazione di nuove leve nella formazione professionale di base e superiore;
- f. i contributi per i procedimenti di valutazione e per la partecipazione a concorsi professionali svizzeri ed internazionali;
- g. i contributi alle spese di organizzazione, amministrazione e controllo sostenute dalla ASIPG.

² Il Comitato centrale della ASIPG può stabilire altri contributi finanziari prelevati dal fondo per misure ai sensi dell'art. 2 par. 1.

Capitolo 4: Finanziamento

Art. 7 Base di calcolo

¹ La base per il calcolo dei contributi al fondo è il numero totale dei rapporti di lavoro specifici del ramo intrattenuti da un'azienda.

² Le attività individuali sono soggette a contribuzione.

Art. 8 Ammontare dei contributi

¹ L'ammontare dei contributi si ottiene dalla somma di:

- | | | |
|----|---|-----------|
| a. | contributo pro azienda: | Fr. 175.- |
| b. | contributo pro collaboratore che esercita una professione sostenuta dalla ASIPG ai sensi dell'art. 4: | Fr. 60.- |

² Le attività individuali pagano solo il contributo pro azienda.

³ Per i membri ASIPG tali contributi sono compresi nella quota di adesione.

⁴ I contributi devono essere versati annualmente.

⁵ Le aliquote contributive ai sensi dell'art. 8 par.1 punti a) e b) sono indicizzate secondo l'indice nazionale dei prezzi al consumo al 1 luglio 2006. Sono verificate ogni due anni ed eventualmente adeguate all'indice nazionale dei prezzi al consumo.

Art. 9 Esonero dall'obbligo di contribuzione

¹ Un'azienda che vuole essere esonerata in toto o in parte dall'obbligo di contribuzione, deve inoltrare alla Direzione della ASIPG una richiesta motivata.

² L'esonero dall'obbligo di contribuzione è conforme all'art. 60 par. 4 e par. 6 LFPr in relazione all'art. 68 par. 4 OFPr².

Art. 10 Limite degli introiti

Gli introiti provenienti dai contributi non devono superare la media di sei anni di costi totali delle prestazioni considerata la costituzione di una riserva adeguata.

Capitolo 5: Organizzazione

Art. 11 Comitato centrale

¹ Il Comitato centrale ASIPG è l'organo direttivo del fondo. Ha la totale responsabilità del fondo e lo gestisce strategicamente.

² Fissa periodicamente il criterio di distribuzione e la quota per la costituzione della riserva.

³ Può emanare il regolamento di attuazione.

Art. 12 Direzione

¹ La Direzione gestisce il fondo dal punto di vista operativo. Decide in merito a:

- a. l'assoggettamento di un'azienda al fondo;
- b. l'accertamento della contribuzione di un'azienda in caso di mora.

² Decide in merito all'esclusione dalla contribuzione in concorrenza con un altro fondo per la formazione professionale, in accordo con il direttivo di tale fondo.

Art. 13 Gestione contabile

¹ Il fondo è iscritto nella contabilità della ASIPG come progetto separato.

² La ASIPG gestisce il fondo come conto autonomo, indipendente dal patrimonio associativo ASIPG, con contabilità aziendale, rendiconto economico e stato patrimoniale propri, nonché con un proprio ente di controllo.

³ Il periodo contabile corrisponde all'anno solare.

Art. 14 Revisione

Il conto del fondo viene sottoposto a verifica da parte dell'ente di revisione ufficiale nell'ambito della revisione annuale del conto ASIPG, ai sensi dell'art. 727 segg. CO.

Art. 15 Vigilanza

¹ Il fondo è soggetto alla vigilanza della Confederazione.

² Il conto del fondo e il rapporto di revisione sono trasmessi per conoscenza all'Ufficio federale per la formazione professionale e la tecnologia (UFFT).

² Ordinanza sulla formazione professionale del 19 novembre 2003 (OFPr: RS 412.101).

Capitolo 6: Approvazione, dichiarazione di obbligatorietà generale e liquidazione

Art. 16 Approvazione

Il presente regolamento è stato approvato dall'Assemblea dei delegati ASIPG del 7 dicembre 2005, secondo l'art. 18 comma 8 dello Statuto ASIPG.

Art. 17 Dichiarazione di obbligatorietà generale

La dichiarazione di obbligatorietà generale è conforme alla decisione del Consiglio federale.

Art. 18 Liquidazione

Se lo scopo del fondo non può più essere raggiunto o se viene meno la sua base giuridica, il Comitato centrale liquida il fondo con l'autorizzazione delle autorità di vigilanza. Il patrimonio del fondo eventualmente rimanente viene apportato ad uno scopo analogo.

Il Presidente centrale

Il Direttore

Peter M. Dreher

Peter Baeriswyl

Wallisellen, 7 dicembre 2005